

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 130/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1963

che modifica alcuni allegati del regolamento n. 3 e del regolamento n. 4

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 51,

Visto l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento n. 3 per la sicurezza dei lavoratori migranti ⁽¹⁾ ed il parere conforme emesso, in applicazione di tali disposizioni, dalla Commissione amministrativa di cui all'articolo 43 di detto regolamento,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che gli allegati del suddetto regolamento n. 3 e del regolamento n. 4 che determina le modalità d'applicazione ed integra le disposizioni di detto regolamento n. 3 ⁽²⁾ fanno parte integrante di detti regolamenti, in virtù dell'articolo 50 del regolamento n. 3 e dell'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento n. 4;

Considerando che nell'allegato B del regolamento n. 3, sezione «Paesi Bassi», al momento dell'adozione del regolamento si è verificata un'omissione nell'elenco delle legislazioni vigenti alla data di tale adozione; che la procedura di notifica prevista all'articolo 3 paragrafo 2 di detto regolamento si applica soltanto agli emendamenti che risultano dall'adozione di una nuova legislazione;

Considerando che il regolamento n. 3 non ha previsto una particolare procedura per la modifica di alcuni dei suddetti allegati, ed in particolare dell'allegato G relativo alle modalità di applicazione

delle legislazioni nazionali di alcuni Stati membri; che tali modalità di applicazione, che dipendono dalla legislazione interna di detti Stati, sono state modificate in alcuni punti e che è opportuno, quindi, apportare all'allegato G del regolamento n. 3 le modifiche corrispondenti;

Considerando d'altra parte che, per modificare gli allegati per i quali è prevista una semplice procedura di notifica, ed in particolare per gli allegati D del regolamento n. 3 e 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento n. 4, conviene tuttavia, per dar forza obbligatoria in uno Stato membro interessato a queste modifiche, adottarle mediante un regolamento modificativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato B del regolamento n. 3, sezione «Paesi Bassi», il testo della lettera g) è così emendato:

«g) l'assicurazione disoccupazione e l'assistenza sociale ai disoccupati».

Articolo 2

Nell'allegato D del regolamento n. 3, sezione «Belgio — Repubblica federale di Germania», il testo dei nn. 1, 2, 3 e 4 è così sostituito:

«1. Le disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 1, per quanto concerne le prestazioni di cui all'ar-

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561/58.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597/58.

articolo 4 paragrafo 2, dello stesso articolo 4 paragrafo 2, dell'articolo 7, dell'articolo 37 e dell'articolo 51 della convenzione generale del 7 dicembre 1957.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 8 paragrafo 1 dell'accordo complementare n. 2 del 7 dicembre 1957 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori delle miniere.

3. L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 concernente il pagamento delle pensioni durante il periodo anteriore all'entrata in vigore della convenzione generale, nella redazione contemplata nel protocollo complementare del 10 novembre 1960.

4. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del protocollo finale alla convenzione generale nella stesura del protocollo complementare del 10 novembre 1960».

Articolo 3

Nell'allegato D del regolamento n. 3, sezione «Repubblica federale di Germania — Francia», il testo dei nn. da 1 a 8 è così sostituito :

«1. Le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 3, dell'articolo 3 paragrafo 2 c) ed e) e paragrafo 4, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 16 2° comma e dell'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950, modificata dalla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2, dell'articolo 8 e dell'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale, modificata dalla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori delle miniere e degli stabilimenti assimilati).

3. Le disposizioni dell'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale, modificato dal protocollo complementare del 3 aprile 1952 e dalla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 e precisato dallo scambio di lettere del 18 giugno 1955.

4. Le disposizioni dell'accordo complementare n. 5 del 18 giugno 1955 alla convenzione generale del 10 luglio 1950 (applicazione al Land Berlino).

5. La clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 alla convenzione generale del 10 luglio 1950 ed agli accordi complementari nn. 1, 2 e 4 a tale convenzione, titoli I e III.

6. Le disposizioni del protocollo generale del 10 luglio 1950, ad eccezione dei punti da 1 a 4.

7. Le disposizioni del protocollo speciale del 18 giugno 1955 relativo agli assegni per i vecchi lavoratori salariati.»

Articolo 4

Nell'allegato D del regolamento n. 3, sezione «Repubblica federale di Germania — Italia», il testo del n. 1 viene così sostituito :

«1) Le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2, dell'articolo 5 paragrafo 1, 3° e 4° comma, e paragrafo 2, dell'articolo 16, dell'articolo 23, paragrafo 2, degli articoli 26, 32, 33 e dell'articolo 36 paragrafo 3 della convenzione del 5 maggio 1953.»

Articolo 5

Nell'allegato D del regolamento n. 3, sezione «Repubblica federale di Germania — Paesi Bassi», il testo del n. 3 è così sostituito :

«3) Le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2 e degli articoli 8 e 9 dell'accordo complementare n. 2 del 29 marzo 1951 relativo all'assicurazione dei lavoratori delle miniere ed assimilati.»

Articolo 6

1. Nell'allegato G del regolamento n. 3, la parte I relativa all'applicazione della legislazione tedesca viene così emendata :

«A

1) Le istituzioni della Repubblica federale di Germania corrispondono le prestazioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alle persone cui si applica il regolamento e che risiedono abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, nei casi :

a) in cui il rischio sia sopravvenuto, prima o dopo la costituzione della Repubblica federale di Germania, nel suo territorio o sulle navi battenti bandiera tedesca il cui porto di approdo si trovava nel territorio della Repubblica federale; tuttavia, tale disposizione non è applicabile agli infortuni sul lavoro (malattie professionali) sopravvenuti nel territorio della Repubblica federale di Germania in relazione ad un impiego che si svolgeva o che si svolge fuori di detto territorio,

b) in cui il rischio sia sopravvenuto fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, in relazione ad un impiego che si svolgeva o che si svolge nel suo territorio,

c) in cui il rischio sia sopravvenuto anteriormente al 1° gennaio 1919 il Alsazia-Lorena ed in cui tali casi non sono stati presi a carico dalle istituzioni francesi conformemente alla decisione presa dal Consiglio della Società delle Nazioni in data 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, pagina 1289).

2) L'articolo 10 del regolamento e le relative disposizioni degli accordi bilaterali di cui all'allegato D del regolamento non pregiudicano le disposizioni relative alle «Fremdenrenten» ed il pagamento delle prestazioni in caso di soggiorno fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, in virtù delle quali i periodi compiuti fuori di detto territorio non danno luogo al pagamento delle prestazioni fin quando il titolare risiede fuori della Repubblica federale di Germania.

B

1) Per determinare se alcuni periodi, che ai sensi della legislazione tedesca costituiscono periodi di interruzione (Ausfallzeiten) o periodi complementari (Zurechnungszeiten), debbano essere computati in quanto tali, i contributi versati in base alla legislazione di un altro Stato membro e l'iscrizione all'assicurazione pensione di un altro Stato membro sono assimilati ai contributi versati in applicazione della legislazione tedesca ed alla iscrizione all'assicurazione pensioni tedesca.

2) La presa a carico di un periodo complementare (Zurechnungszeit) ai sensi della legislazione tedesca da parte dell'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere è subordinata inoltre alla condizione che l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere.

C

Ove, in forza della legislazione tedesca relativa all'assicurazione pensioni, i contributi versati a titolo dell'assicurazione obbligatoria durante i primi cinque anni civili non siano da computarsi in occasione del calcolo del rapporto esistente tra la remunerazione lorda dell'assicurato e la remunerazione lorda media di tutti gli assicurati, sono da ritenersi primi cinque anni civili quelli che sono stati effettuati dopo la prima iscrizione all'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) di uno Stato membro.

D

(Immutato)

E

Qualora vi sia cumulo di una pensione d'invalidità o di vecchiaia dovuta in base alla legislazione tedesca con una rendita per infortunio dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro per infortunio sul lavoro od una malattia professionale, sarà considerata remunerazione annua quella che dovrebbe essere computata, in base alla legislazione tedesca, al momento in cui è sopravvenuto l'infortunio, per un infortunio paragonabile; a tale scopo saranno applicate le disposizioni vigenti nel luogo di residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica federale di Germania, o, se risiede fuori di detto territorio, le disposizioni vigenti nel luogo in cui si trova la sede dell'istituzione competente dell'assicurazione pensioni tedesca. La valutazione od il ricalcolo di detta remunerazione sono regolati dalle disposizioni della legislazione tedesca.

F

1) Se l'applicazione del regolamento o di regolamenti ulteriori in materia di sicurezza sociale implica oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, detti oneri possono essere compensati. A tale scopo, presso l'organo di collegamento per l'assicurazione malattia, viene creato un fondo di compensazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 2. L'ammontare della compensazione sarà stabilito, su richiesta dell'organo di collegamento per l'assicurazione malattia, di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. Le risorse necessarie all'attuazione della compensazione provengono dal fondo di compensazione.

2) Nei casi previsti dall'articolo 23 paragrafo 3 del regolamento, l'organo di collegamento per l'assicurazione contro la malattia percepisce dalle istituzioni tedesche debtrici il controvalore integrale delle spese sostenute dalle istituzioni straniere che hanno corrisposto le prestazioni; il 25 % di tali somme sono versate al fondo. Qualora tali risorse si dimostrassero insufficienti, la differenza sarebbe addebitata all'insieme delle istituzioni di assicurazione contro le malattie proporzionalmente al numero medio degli assicurati durante l'anno precedente, ivi compresi i pensionati.

G

Ai fini dell'applicazione del regolamento, i riferimenti alla Repubblica federale di Germania si applicano ugualmente a Berlino Ovest, tanto per quanto concerne il territorio che per la legislazione.

H

Qualora un'istituzione di assicurazione malattia abbia corrisposto prestazioni conformemente all'articolo 22 paragrafo 6 seconda frase del regolamento e che tali prestazioni, ai sensi del paragrafo 6 terza frase, siano a suo carico senza che il pensionato che ne ha beneficiato sia iscritto ad una cassa tedesca contro la malattia, le spese relative a tali prestazioni le saranno rimborsate fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dall'istituzione competente di assicurazione pensione o da un altro organismo che sarà designato dall'autorità competente. Le somme da rimborsare sono considerate come contributi all'assicurazione malattia dei pensionati ai sensi dell'articolo 1390 della R.V.O. (Reichsversicherungsordnung) o come spese dell'assicurazione malattia dei pensionati ai sensi dell'articolo 132 della R.K.G. (Reichsknappschaftsgesetz).

I

Gli importi da rimborsare in virtù dell'articolo 29 paragrafo 9 sono suddivisi tra le istituzioni tedesche di assicurazione contro gli infortuni. »

2. Le modifiche recate dal presente articolo all'allegato G del regolamento n. 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1959, fatta salva la modifica recata alla lettera B paragrafo 1, che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, e fatta salva la modifica recata alla lettera I, che avrà effetto contemporaneamente al regolamento n. 73/63/CEE del Consiglio che modifica e integra talune disposizioni dei regolamenti nn. 3 e 4 (lavoratori stagionali e altri lavoratori che non risiedono nel paese alla cui legislazione sono sottoposti).

Articolo 7

1. All'allegato G del regolamento n. 3, la parte III, concernente l'applicazione della legislazione olandese, è emendata come segue :

A

(Immutato)

« B

Per l'applicazione degli articoli 27 e 28 del regolamento, le istituzioni olandesi terranno conto delle seguenti disposizioni :

a) Per la determinazione dell'ammontare della prestazione dovuta in base alla legislazione olandese sull'assicurazione generale vecchiaia, saranno assimilati ai periodi di assicurazione maturati in applicazione di detta legislazione i periodi contributivi o di pagamento di premi maturati anteriormente al 1° gennaio 1957 in applicazione della

legislazione olandese relativa all'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti (dei lavoratori salariati) ;

b) Per la determinazione dell'ammontare della prestazione dovuta in forza alla legislazione olandese sull'assicurazione generale a favore delle vedove e degli orfani, saranno assimilati ai periodi di assicurazione maturati in applicazione di detta legislazione i periodi contributivi o di pagamento di premi maturati anteriormente al 1° ottobre 1959 in applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti (dei lavoratori salariati). »

2. Le modifiche apportate dal presente articolo all'allegato G del regolamento n. 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Articolo 8

1. Nell'allegato 2 del regolamento n. 4, sezione « Repubblica federale di Germania », il testo delle parti II e III viene così emendato :

« II. Assicurazione pensione degli operai e assicurazione pensione degli impiegati

A

Sono competenti per decidere delle domande di prestazioni introdotte da persone che erano assicurate o che erano considerate assicurate esclusivamente in base alla legislazione tedesca, nonché dai superstiti di dette persone, e che risiedono :

— sia nel territorio di un altro Stato membro,

— sia, come cittadini di un altro Stato membro, nel territorio di uno Stato non membro,

come pure per accordare tali prestazioni, fatte salve le disposizioni della parte III — lettera A :

1) qualora l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensione degli operai,

a) « Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster » (Istituto di assicurazione della Westfalia, Münster),

se l'assicurato risiede nei Paesi Bassi oppure, come cittadino olandese, nel territorio di uno Stato non membro ;

b) « Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf » (Istituto di assicurazione per la provincia del Reno, Düsseldorf),

se l'assicurato risiede nel Belgio oppure, come cittadino belga, nel territorio di uno Stato non membro ;

c) « Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg » (Istituto di assicurazione della Svevia, Augsburg),

se l'assicurato risiede in Italia oppure, come cittadino italiano, nel territorio di uno Stato non membro ;

d) « Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer » (Istituto di assicurazione del Land della Renania-Palatinato, Spira),

se l'assicurato risiede in Francia o nel Lussemburgo oppure, come cittadino francese o lussemburghese, nel territorio di uno Stato non membro, qualora l'ultimo contributo non sia stato versato a :

« Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione della Saar, Saarbrücken),

« Seekasse, Hamburg » (Cassa di assicurazione dei marittimi, Amburgo),

« Bundesbahn-Versicherungsanstalt, Frankfurt/M. » (Istituto di assicurazione delle ferrovie federali, Francoforte sul Meno),

« Eisenbahn-Versicherungsanstalt, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione delle ferrovie, Saarbrücken).

In tali casi è competente l'istituzione alla quale è stato versato l'ultimo contributo. Tuttavia, se tale contributo è stato versato all'« Eisenbahn-Versicherungsanstalt, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione delle ferrovie, Saarbrücken), l'istituzione competente sarà la « Bundesbahn-Versicherungsanstalt » (Istituto di assicurazione delle ferrovie federali) ;

2) qualora l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensione degli impiegati,

« Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin » (Istituto federale di assicurazione degli impiegati, Berlino).

B

Sono competenti per decidere delle domande di prestazioni inoltrate conformemente agli articoli da 26 a 28 del regolamento e per accordare tali prestazioni qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensione degli operai e con riserva delle disposizioni della parte III, lettera B, le seguenti istituzioni :

1) se l'interessato risiede nel territorio federale e fuori della Saar

oppure

se risiede fuori del territorio federale e se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione

tedesca sia stato versato ad un'istituzione stabilita fuori della Saar,

a) « Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster » (Istituto di assicurazione di Westfalia, Münster),

qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro sia stato versato ad una istituzione dell'assicurazione pensione olandese ;

b) « Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf » (Istituto di assicurazione per la provincia del Reno, Düsseldorf),

qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro sia stato versato ad un'istituzione dell'assicurazione pensione belga ;

c) « Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg » (Istituto di assicurazione della Svevia, Augsburg),

qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro sia stato versato ad un'istituzione dell'assicurazione pensione italiana ;

d) « Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer » (Istituto di assicurazione del Land della Renania-Palatinato, Spira),

qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro sia stato versato ad un'istituzione dell'assicurazione pensione francese o lussemburghese ;

ciò vale anche per il caso in cui gli obblighi derivanti dai periodi maturati presso tale istituzione debbono essere assunti da istituzioni tedesche,

con riserva delle disposizioni del punto 3.

2) se l'interessato risiede nella Saar o

se risiede fuori del territorio federale e che l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca è stato versato alla « Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Abteilung Rentenversicherung der Arbeiter » (Istituto di assicurazione della Saar, settore dell'assicurazione pensione degli operai),

« Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione della Saar, Saarbrücken),

con riserva delle disposizioni del punto 3.

3) qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca sia stato versato a :

la « Seekasse, Hamburg » (Cassa di assicurazione dei marittimi, Amburgo),

la « Bundesbahnversicherungsanstalt, Frankfurt/Main » (Istituto di assicurazione delle ferrovie federali, Francoforte sul Meno),

oppure :

la « Eisenbahn-Versicherungsanstalt Saarbrücken » (Istituto di assicurazione delle ferrovie, Saarbrücken),

qualunque sia il luogo di residenza dell'interessato e l'istituzione presso la quale è stato versato l'ultimo contributo.

Tuttavia, se l'ultimo contributo è stato versato alla « Eisenbahn-Versicherungsanstalt, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione delle ferrovie, Saarbrücken), l'istituzione competente è la « Bundesbahn-Versicherungsanstalt » (Istituto di assicurazione delle ferrovie federali).

C

Per decidere delle domande di prestazioni inoltrate conformemente agli articoli da 26 a 28 del regolamento e per accordare tali prestazioni, qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati, è competente

« Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin » (Istituto federale di assicurazione degli impiegati, Berlino),

con riserva delle disposizioni della parte III, lettera B.

III. Assicurazione pensioni dei minatori

A

Per decidere delle domande di prestazioni inoltrate dalle persone che erano assicurate o che erano considerate tali, esclusivamente in base alla legislazione tedesca, nonché dai superstiti di tali persone

e che risiedono :

- sia nel territorio di un altro Stato membro,
- sia, come cittadini di un altro Stato membro, nel territorio di uno Stato non membro,

come pure per concedere tali prestazioni qualora l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere o se sia maturato il periodo di aspettativa per il conseguimento di una pensione d'invalidità di minatori, a causa di ridotta capacità lavorativa nelle miniere, oppure se questo periodo di aspettativa venga considerato maturato, sono competenti le seguenti istituzioni :

1) con riserva delle disposizioni del punto 2 :

a) « Aachener Knappschaft, Aachen » (Istituto di assicurazione dei minatori di Aquisgrana, Aquisgrana),

se l'assicurato risiede nel Belgio o nei Paesi Bassi oppure, come cittadino belga od olandese, nel territorio di uno Stato non membro ;

b) « Ruhrknappschaft, Bochum » (Istituto di assicurazione dei minatori della Ruhr, Bochum), se l'assicurato risiede in Francia od in Italia oppure, come cittadino francese od italiano, nel territorio di uno Stato non membro ;

c) « Brühler Knappschaft, Köln » (Istituto di assicurazione dei minatori di Brühl, Colonia),

se l'assicurato risiede nel Lussemburgo o, come cittadino lussemburghese, nel territorio di uno Stato non membro ;

2) qualora l'ultimo contributo all'assicurazione pensioni dei minatori sia stato versato alla « Saarknappschaft » (Istituto di assicurazione dei minatori della Saar),

« Saarknappschaft, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione dei minatori della Saar, Saarbrücken).

B

Per decidere delle domande di prestazioni presentate conformemente agli articoli da 26 a 28 del regolamento e per accordare tali prestazioni, qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensione dei minatori o qualora sia maturato il periodo di aspettativa richiesto per il conseguimento di una pensione d'invalidità dei minatori, a causa di ridotta capacità lavorativa nelle miniere, oppure se questo periodo di aspettativa venga considerato maturato, unicamente in base ai periodi di assicurazione tedesca o tenuto conto dei periodi di assicurazione maturati all'estero in conformità dell'articolo 27 del regolamento, sono competenti le seguenti istituzioni :

1) con riserva delle disposizioni del punto 2 :

a) « Aachener Knappschaft, Aachen » (Istituto di assicurazione dei minatori di Aquisgrana, Aquisgrana),

se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione dell'assicurazione pensioni belga o olandese ;

b) « Ruhrknappschaft, Bochum » (Istituto di assicurazione dei minatori della Ruhr, Bochum), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione dell'assicurazione pensioni francese o italiana ;

c) « Brühler Knappschaft, Köln » (Istituto di assicurazione dei minatori di Brühl, Colonia),

se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione dell'assicurazione pensioni lussemburghese ;

2) se l'interessato risiede nella circoscrizione della « Saarknappschaft »,

oppure

se risiede fuori del territorio federale e se l'ultimo contributo all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere tedesche sia stato versato alla « Saarknappschaft » (Istituto di assicurazione dei minatori della Saar),

la « Saarknappschaft, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione dei minatori della Saar, Saarbrücken). »

2. Lo steso allegato, stessa sezione, viene completato con una parte IV così redatta :

« IV. Disoccupazione

1) Per l'applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento : « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Nürnberg » (Ufficio federale di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione, Norimberga).

2) Per l'applicazione degli articoli 63, 64 e 65 del presente regolamento di applicazione : « Arbeitsamt » (Ufficio del Lavoro) il quale è competente in quanto al luogo di residenza del disoccupato o, se quest'ultimo si trova in dimora temporanea fuori del luogo di residenza, l'« Arbeitsamt » competente per il luogo di occupazione.

3) Per l'applicazione dell'articolo 35 del regolamento e dell'articolo 66 del presente regolamento di applicazione : l'« Arbeitsamt » che abbia corrisposto per l'ultima volta al disoccupato, prima del trasferimento di residenza, degli assegni contro la disoccupazione o dei soccorsi dell'assistenza disoccupazione o, se il disoccupato non ha beneficiato di alcuna di queste prestazioni dall'inizio della disoccupazione, l'« Arbeitsamt » che avrebbe dovuto corrisponderglielo in base al precedente punto 2. »

3. Le modifiche apportate dal presente articolo all'allegato 2 del regolamento n. 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1959, salvo quelle della parte III B 2) relative alla « Saarknappschaft », che hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1961.

Articolo 9

1. L'allegato 3 del regolamento n. 4, sezione « Repubblica federale di Germania », viene così sostituito :

« I. Assicurazione malattia-maternità :

a) « Allgemeine Ortskrankenkasse » (Cassa locale generale di malattia) competente secondo il luogo di residenza o di dimora dell'interessato, ovvero, se tale cassa non esiste, la « Landkrankenkasse » (Cassa agricola di malattia) competente per i luoghi anzidetti ; per gli assicurati iscritti alla Cassa di assicurazione per i minatori e per i loro familiari, la competente Cassa locale di assicurazione per i minatori (« Knappschaft »).

b) Per l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento e dell'articolo 22 del presente regolamento di applicazione, l'istituto presso cui il lavoratore è stato da ultimo assicurato, oppure, in mancanza di tale istituto competente, o se il lavoratore è stato da ultimo assicurato presso una « Allgemeine Ortskrankenkasse » (Cassa locale generale di malattia), una « Landkrankenkasse » (Cassa agricola di malattia) e una « Knappschaft » (Cassa di assicurazione per i minatori), l'istituto previsto dalla lettera a).

II. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

a) Per le prestazioni in natura diverse dalle protesi e apparecchi, e per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'assegno di cura (« Pflegegeld ») e gli assegni in caso di morte, nonché per l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del presente regolamento di applicazione:

« Allgemeine Ortskrankenkasse » (Cassa locale generale di malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato, ovvero, se tale cassa non esiste, la « Landkrankenkasse » (Cassa agricola di malattia) competente per i luoghi anzidetti ; per gli assicurati iscritti alla Cassa assicurazione per i minatori e per i loro familiari, la competente Cassa locale di assicurazione per i minatori (« Knappschaft »).

b) Per le protesi e gli apparecchi, le rendite, l'assegno di cura (« Pflegegeld ») e gli assegni in caso di morte, nonché per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento di applicazione :

« Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn » (Federazione delle associazioni professionali dell'industria, Bonn).

III. Assegni familiari

« Hauptstelle der Kindergeldkasse, Nürnberg » (Sede centrale della Cassa di assegni familiari, Norimberga). »

2. Le modifiche apportate dal presente articolo all'allegato 3 del regolamento n. 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Articolo 10

1. Nell'allegato 4 del regolamento n. 4, sezione « Repubblica federale di Germania », il testo delle parti da I a VII è così sostituito :

« I. Assicurazione malattia-maternità

« Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg » (Federazione delle casse malattia locali, Bad Godesberg).

II. Assicurazione infortuni sul lavoro — malattie professionali

« Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn » (Federazione associazioni professionali dell'industria, Bonn).

III. Assicurazione pensioni per gli operai

1) per le incombenze di cui agli articoli 38 e 41 paragrafo 1 e per le incombenze dell'« Organismo pagatore » di cui all'articolo 42 del presente regolamento di applicazione

a) nelle relazioni con il Belgio

« Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf » (Istituto di assicurazione per la provincia del Reno, Düsseldorf) ;

b) nelle relazioni con la Francia e il Lussemburgo

« Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer » (Istituto di assicurazione del Land Renania-Palatinato, Spira) ;

c) nelle relazioni con l'Italia

« Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg » (Istituto di assicurazioni della Svevia, Augsburg) ;

d) nelle relazioni con i Paesi Bassi

« Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster » (Istituto di assicurazione della Westfalia, Münster).

2) Per le incombenze di cui all'articolo 3 paragrafo 2 del presente regolamento di applicazione

« Verband deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main » (Federazione delle istituzioni tedesche per l'assicurazione pensioni, Francoforte sul Meno).

IV. Assicurazione pensioni per gli impiegati

« Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin » Istituto federale di assicurazione degli impiegati, Berlino).

V. Assicurazione pensioni dei minatori

1) Per le incombenze di cui agli articoli 38 e 41 paragrafo 1 e per le incombenze dell'« Organismo pagatore » di cui all'articolo 42 del presente regolamento di applicazione

a) nelle relazioni con il Belgio e con i Paesi Bassi

« Aachener Knappschaft, Aachen » (Istituto di assicurazione dei minatori di Aquisgrana, Aquisgrana) ;

b) nelle relazioni con la Francia e con l'Italia

« Ruhrknappschaft, Bochum » (Istituto di assicurazione dei minatori della Ruhr, Bochum) ;

c) nelle relazioni con il Lussemburgo

« Brühler Knappschaft, Köln » (Istituto d'assicurazione dei minatori di Brühl, Colonia).

2) Per le incombenze di cui all'articolo 3 paragrafo 2 del presente regolamento di applicazione

« Arbeitsgemeinschaft der Knappschaften der Bundesrepublik Deutschland, Bochum » (Unione delle istituzioni dell'assicurazione dei minatori della Repubblica federale di Germania, Bochum).

VI. Assicurazione pensione per i lavoratori della siderurgia

« Landesversicherungsanstalt Saarland — Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung, Saarbrücken » (Istituto di assicurazione della Saar — Sezione assicurazione pensione della siderurgia, Saarbrücken).

VII. Disoccupazione

« Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung » (Sede centrale dell'Ufficio federale di collocamento e di assicurazione contro la disoccupazione).

VIII. Assegni familiari

1) Assegni per il secondo figlio : « Hauptstelle der Kindergeldkasse, Nürnberg » (Sede centrale della Cassa di assegni familiari, Norimberga).

2) Assegni per il terzo figlio e seguenti : « Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn » (Confederazione delle Casse di compensazione familiare, Bonn).

2. Le modifiche apportate dal presente articolo all'allegato 4 del regolamento n. 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1959, salvo quelle che si riferiscono agli assegni familiari, che hanno effetto a decorrere dal 23 luglio 1961.

Articolo 11

1. Nell'allegato 5 del regolamento n. 4, sezione « Repubblica federale di Germania », il testo viene così sostituito :

« a) Ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento di applicazione :

se il lavoratore salariato o assimilato è assicurato contro le malattie,

l'istituto di assicurazione malattia presso il quale è iscritto ;

se il lavoratore salariato o assimilato è assicurato soltanto contro gli infortuni sul lavoro,

il competente istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

b) Ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento di applicazione :

« Allgemeine Ortskrankenkasse », Bonn
(Cassa locale generale di malattia, Bonn).

c) Ai sensi degli articoli 21 e 24 del presente regolamento di applicazione :

« Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg » (Federazione delle casse malattia locali, Bad Godesberg).

d) Ai sensi dell'articolo 79 del presente regolamento di applicazione :

se si tratta di importi da rimborsare conformemente agli articoli 23 e 29 paragrafo 6 del regolamento,

« Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg » (Federazione delle casse malattia locali, Bad Godesberg) ;

se si tratta di importi da rimborsare conformemente all'articolo 37 del regolamento,

« Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Nürnberg » (Ufficio generale di collocamento e d'assicurazione contro la disoccupazione, Norimberga. »

2. Il testo viene inoltre completato nel seguente modo :

« e) Ai sensi degli articoli 68, 71 e 72 del presente regolamento di applicazione :

1) Assegni per il secondo figlio : « Hauptstelle der Kindergeldkasse, Nürnberg » (Sede centrale della Cassa assegni familiari, Norimberga) ;

2) Assegni per il terzo figlio e seguenti : « Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn » (Confederazione delle Casse di compensazione familiare, Bonn).

f) Ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 9 del regolamento :

l'organismo tedesco di collegamento in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. »

3. Le modifiche apportate dal presente articolo all'allegato 5 del regolamento n. 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1959, salvo quelle di cui alla lettera e), che hanno effetto a decorrere dal 23 luglio 1961 e quelle di cui alla lettera f), che avranno effetto a partire dalla stessa data del regolamento n. 73/63/CEE del Consiglio che modifica e integra talune disposizioni dei regolamenti nn. 3 e 4 (lavoratori stagionali ed altri lavoratori che non risiedono nel paese alla cui legislazione essi sono sottoposti).

Articolo 12

Nell'allegato 6 del regolamento n. 4, sezione « Repubblica federale di Germania — Francia », il testo dei nn. 1 e 3 viene così sostituito :

« 1) Articoli 18, 37, 40 2° comma, 46 2° comma e 52 dell'accordo amministrativo n. 1 del 31 gennaio 1952, relativo all'applicazione della convenzione generale del 10 luglio 1950 sulla sicurezza sociale. »

« 3) Articoli da 8 a 16 e da 18 a 22 dell'accordo amministrativo n. 4 del 3 aprile 1952 per l'applicazione dell'accordo complementare n. 1 della convenzione generale del 10 luglio 1950 sulla sicurezza sociale. »

Articolo 13

Nell'allegato 6 del regolamento n. 4, sezione « Repubblica federale di Germania — Italia », il testo del n. 1 viene così sostituito :

« 1. Articoli 14, 17 paragrafo 1, 18, 21, 24 paragrafo 1, 25, 38 paragrafo 1, 39, 42, 45 paragrafo 1 e 46 dell'accordo amministrativo del 6 dicembre 1953 relativo all'applicazione della convenzione del 5 maggio 1953 sulle assicurazioni sociali. »

Articolo 14

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK